



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 19 DEL 03/05/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN FRAZIONE CASTELPIETRA PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dall'Ufficio Tecnico Comunale con la quale si richiede di provvedere alla chiusura della circolazione veicolare della strada comunale per Castelpietra, al fine di consentire lavori di ricostruzione del muro di contenimento della sede stradale;

Preso atto che i lavori avranno inizio lunedì 06 maggio 2019 a partire dalle ore 08,30;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 08,30 del giorno 06 maggio 2019 e fino al termine dei lavori, sia disposta la chiusura della strada comunale per Castelpietra, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura dell'ufficio tecnico comunale e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 03.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo